



COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12026 – Piazza Martiri della Liberazione,1 – Telefono 017579124 – Fax 0175.79276

piasco@ruparpiemonte.it

Partita I.V.A. 00459340048 – Codice Fiscale 85000470048

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO ICI

ART. 1

AMBITI DI APPLICAZIONE E DI DEFINIZIONE

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione n. 12/05 del 22/03/2008, ai sensi dell'art. 3 co. 57 della legge 662/96 e dell'art. 59 co. 1 lett. p) del D.Lgs. 446/97, a favore del personale dell'Ufficio Tributi dell'ente impegnato nell'attività di controllo dell'evasione dell'imposta comunale sugli immobili.
2. Tale incentivo può essere esteso alle unità di personale amministrativo e tecnico appartenente ad altre unità organizzati e dell'ente, eventualmente assegnate anche temporaneamente all'ufficio tributi in qualità di collaboratori nell'attività di controllo dell'evasione dell'ICI.
3. Qualora la Giunta non abbia fissato indirizzi specifici per le elezioni di controllo, il fondo di cui al comma 1 si intende composto dagli importi a qualsiasi titolo recuperati (imposta, sanzioni, interessi) a seguito dell'ordinaria attività di contrasto all'evasione ICI.

ART. 2

DESTINAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo di cui al precedente articolo è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al personale dipendente, o assegnato, anche temporaneamente, in qualità di collaboratore dell'ufficio tributi del comune.

ART. 3

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE ICI

1. Il fondo è costituito annualmente da una quota pari al 15% delle somme accertate o liquidate e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione e accertamento ICI, su uno scaglione di introito compreso tra 0 e 15.000,00 Euro, 10% su uno scaglione di introito oltre 15.000,00 Euro.
2. la determina per la ripartizione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del responsabile del personale, sulla base della relazione, corredata da opportuna documentazione, svolta dal responsabile dell'ufficio tributi, e tiene conto dei coefficienti di ripartizione dell'incentivo stabiliti sede di contrattazione decentrata.
3. La ripartizione dei compensi è effettuata entro il mese di aprile di ogni anno, in relazione alle somme effettivamente riscosse nell'anno precedente.
4. La percentuale prevista al comma 1 comprende gli oneri fiscali a carico dell'Ente.

ART. 4

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutorietà dell'atto deliberativo di approvazione.